

T.U.N.
CONTENUTI,
LEGITTIMITA' ED
APPLICAZIONE

25 NOVEMBRE 2025

QUESTIONI

- ▶ 1. La Tabella Unica Nazionale è applicabile agli eventi di danno occorsi prima del 5 marzo 2025?
- ▶ 2. La T.U.N. può essere utile come strumento per la risoluzione stragiudiziale dei contenziosi?

I

Art. 5 del DPR 12/2025

«LE DISPOSIZIONI DI CUI AL
PRESENTE DECRETO SI
APPLICANO AI SINISTRI
VERIFICATISI SUCCESSIVAMENTE
ALLA DATA DELLA SUA ENTRATA
IN VIGORE» (ossia dal 5.03.2025)

I principi cardine del diritto risarcitorio:

- ▶ **Art. 2043 c.c.**: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona a qualcuno un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”
- ▶ **Art. 1226 c.c.**: “**Se il danno non può essere liquidato nel suo preciso ammontare**, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa...”
- ▶ **Art. 2056 c.c.**: “...il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.”

«Non può essere liquidato nel suo preciso ammontare» significa che non c'è una precisa disposizione di legge che disponga in merito.

Lesioni micropermanenti (IP sino al 9% compreso)

→ Tabelle ex articolo 139 del Cod. Ass. Priv. (D.lgs n. 209/2005)

Lesioni macropermanenti: nessuna disposizione di legge sino all'introduzione della T.U.N.

→ Tabelle pretorie

Art. 11 Preleggi: «**La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo**» → la T.U.N. **appare non applicabile**, come legge.

Può però costituire un parametro di riferimento per la **liquidazione equitativa** del danno a mente dell'art. 1226 c.c.?

Secondo Giurisprudenza consolidata:

- I) IL GIUDICE DEVE APPLICARE LA TABELLA PIÙ RECENTE AL MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO.
- II) IL GIUDICE DEVE MOTIVARE LE RAGIONI A SOSTEGNO DELLA PROPRIA DECISIONE.
- III) IL RISARCIMENTO DEVE ESSERE EQUO, SENZA INGIUSTE LOCUPLETAZIONI

► Art. 12 delle preleggi: “*Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».*

L'art. 5 del DPR 12/25 pone testuale ed espresso divieto di applicazione analogica?

PARREBBE DI NO

Esempio di disposizione specifica sull'applicazione intertemporale di una nuova disposizione di legge

► **art. 390 CC.II.:**

1. *I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare... le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.*
2. *Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ... sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.*

Prosegue l'art. 12 delle preleggi «***Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato***».

Inoltre, così afferma l'art. 14 delle preleggi: «***le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati***».

LA TUN COSTITUISCE UN'ECCEZIONE A REGOLE GENERALI O SPECIFICHE
DISPOSIZIONI DI LEGGE?

L'APPLICAZIONE RETROATTIVA DELLA T.U.N. VIOLA LE REGOLE GENERALI
SOPRA RICHIAMATE, OSSIA GLI ARTT. 2043, 1226 E 2056 CC.

L'APPLICAZIONE RETROATTIVA DELLA T.U.N. VIOLA I PRINCIPI
GIURISPRUDENZIALI SULL'ESERCIZIO DEL POTERE EQUITATIVO DEL GIUDICE,
SULL'USO DELLE TABELLE PIÙ RECENTI, SULL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
DELLA DECISIONE, SUL GIUSTO AMMONTARE RISARCITORIO?

PARREBBE DI NO

Volendo fare un **ATTO DI FEDE**, oggi la TUN dovrebbe essere lo strumento più giusto ed anche equo a nostra disposizione per la valorizzazione del pregiudizio non patrimoniale, perché è stato il Legislatore ad elaborarlo nell'interesse della collettività, quantomeno per sinistri stradali e colpe mediche.

Per quanto sopra visto, l'applicazione retroattiva della T.U.N. **IN VIA SQUISITAMENTE EQUITATIVA** non parrebbe violare né le preleggi, né i principi generali del diritto, né modificare il potere/dovere del Giudice di valorizzare un pregiudizio, purché la decisione sia motivata.

(NB: Ciò, quantomeno, finché la Corte di Cassazione non si pronuncerà sulla **questione pregiudiziale** sollevata dal dott. Spera e finché non verranno sollevate e definite **questioni di legittimità costituzionale: VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE?**).

Suggerimento:

INSERIAMO LA VALORIZZAZIONE DEL
DANNO SECONDO LA T.U.N. NEGLI ATTI
INTRODUTTIVI E NELLE COMPARSE
COSTITUTIVE con un PARAGRAFO
APPOSITO O UNA NOTA A PIÈ DI
PAGINA, dando atto della pendenza
della questione pregiudiziale.

SARÀ IL GIUDICE A DECIDERE

Le tabelle del Tribunale di Milano

- ▶ 1995: prima versione delle tabelle di Milano: 13 fasce di età con una diminuzione del valore del punto danno biologico pari al 60% tra la prima e l'ultima fascia. Si poteva poi aumentare l'importo da $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{2}$ per il ristoro del danno morale.
- ▶ 2004 (fascia età – percentuale di IP– demoltiplicatore)
(aggiornamenti nel 2006-2007-2008)
- ▶ 22 maggio 2009: punto danno biologico + % aumento morale + %aumento per personalizzazione
(aggiornamenti: 2011 -2013 -2014 – 2018)
- ▶ 8 marzo 2021: Punto danno non patrimoniale «pesante» con distinzione tra punto danno biologico e incremento per sofferenza
(aggiornamento: 2024)

PROGRESSIVO AFFIEVOLIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO DEL PREGIUDIZIO MORALE

ONERE DI **MERA ALLEGAZIONE** PER L'ATTORE ONERE DI **PROVA CONTRARIA** PER IL RESPONSABILE CIVILE

Cass. Civ. Sezione III - sentenza n. 25164 del 10 novembre 2020 (Rel Travaglino) : «Non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla **massima di esperienza** specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di **evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere**, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, **ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito**» (Ancora successivamente richiamata da: Cassazione civile sez. un., n.5992/2025; Cassazione civile sez. lav. n.5612/2025; Cassazione civile sez. III, n.20661/2024; Cassazione civile sez. III, n.23586/2022; Cassazione civile sez. III, n.12681/2021)

T.U.N.:

2/3 scaglioni di danno morale + personalizzazione.

Allo stato pare davvero arduo, per i sinistri di una certa entità, trovare un punto di incontro tra danneggiati e responsabili civili.

Cosa sarà richiesto per valorizzare adeguatamente l'intensità del pregiudizio morale?

Come articolare capitoli di prova efficaci?

Auspicio di incontro con la Magistratura e specifica formazione sul punto.

GRAZIE